

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1746

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CAMPUS** e **NISTICÒ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1995

Nuove norme in materia di concorsi universitari

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge		4

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di modificare l'attuale normativa che regola l'accesso alla docenza universitaria che ha causato innumerevoli inconvenienti agli Atenei e ai candidati soprattutto a causa della scarsa frequenza dei concorsi e alla discussa trasparenza dei giudizi, che hanno determinato un contenzioso ormai insostenibile.

L'articolo 1 stabilisce le differenti fasce della docenza e ribadisce l'autonomia degli Atenei nella definizione degli organici delle singole facoltà; introduce inoltre la possibilità di adire a contratti di insegnamento anche per l'attivazione di corsi ufficiali.

L'articolo 2 modifica l'attuale normativa istituendo l'idoneità a ricoprire posti di professore di ruolo e stabilisce una precisa cadenzialità dei concorsi che devono essere banditi alternativamente ogni due anni per ciascuna delle due fasce di professori. Stabilisce inoltre il numero massimo di idonei da selezionare, che non deve superare il 30 per cento del totale dei posti vacanti messi a concorso, e la durata di un anno accademico della validità della lista pubblica nazionale degli idonei.

Sembra inutile porre un limite al numero dei candidati giudicati idonei al fine di non svilire, con un'inutile e pletorica lista aperta, l'importanza del giudizio positivo e rendere visibile l'avvenuta selezione tra tutti i candidati; inoltre la limitazione nella durata della validità della lista degli idonei ai fini della chiamata all'anno accademico successivo al concorso si rende necessaria per evitare che nel bandire la successiva tornata di concorsi per la stessa fascia di docenza si creino prevedibili contenziosi,

legati al diritto alla chiamata sui ruoli dichiarati disponibili dei candidati già giudicati idonei al ruolo nella precedente tornata.

L'articolo 3 sancisce le norme per la composizione della commissione per i concorsi a professore di ruolo di I fascia e stabilisce le regole d'incompatibilità per l'elettorato passivo.

Ai commi 6 e 7 vengono inoltre dati precisi termini sul tempo a disposizione della commissione per i lavori concorsuali e sui criteri di valutazione dei candidati, per garantire la più ampia conoscenza e trasparenza delle procedure e limitare, entro i limiti disposti dalle finalità del concorso, la finora totale discrezionalità della commissione.

Il comma 9 introduce il concetto della impossibilità a partecipare al concorso per chi sia già inquadrato nello stesso ruolo universitario, per evitare inutili turbative e possibilità di ricatti su commissari.

L'articolo 4 sancisce analoghe norme per i concorsi a professore universitario di ruolo di II fascia.

L'articolo 5 specifica i termini per la lista pubblica nazionale degli idonei e le norme per la chiamata degli idonei da parte delle singole facoltà.

L'articolo 6 introduce la verifica periodica dei ruoli di professore universitario e di ricercatore. Questo concetto si rende necessario per creare condizioni di stimolo alle diverse figure professionali e consente, per la fascia iniziale della docenza, la possibilità di poter allontanare dall'università ricercatori che non si dimostrino adeguati alle necessarie esigenze di didattica e di ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Docenza universitaria)

1. L'attività di docenza universitaria è svolta dai professori di ruolo, dai ricercatori universitari, dai professori a contratto.

2. Il ruolo dei professori è articolato in due fasce: professori ordinari e professori associati.

3. Gli organici delle singole facoltà sono deliberate dal Senato accademico in seduta congiunta con il Consiglio d'amministrazione tenuto conto delle specifiche risorse finanziarie disponibili. Detti organici debbono tener conto del rapporto docenti-studenti ai diversi livelli nonchè esprimere la progettualità scientifica dell'Ateneo.

4. Nell'ambito delle dotazioni loro assegnate le facoltà ripartiscono i ruoli fra i settori scientifico-disciplinari tenuto conto del rapporto docenti-studenti ai diversi livelli e destinano i ruoli a concorso, trasferimento, contratto.

5. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari esigenze didattiche e di ricerca, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali.

6. Gli atenei possono, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari esigenze didattiche e di ricerca, stipulare contratti di diritto privato per la durata massima di un anno accademico, rinnovabile non più di due volte. I titolari di contratti non possono in nessun caso essere esonerati, neppure parzialmente, dall'assolvimento dei doveri istituzionali. Qualora il contratto sia affidato a personale universitario di ruolo presso altre università

questi dovrà porsi in aspettativa senza assegni dal luogo di origine, per tutta la durata del contratto e degli eventuali rinnovi.

Art. 2.

(Bandi di concorso)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) bandisce concorsi pubblici nazionali per la selezione di soggetti idonei ad essere chiamati a coprire posti di professore di ruolo.

2. I concorsi per ciascuna delle due fasce di professore sono banditi ad anni alterni dal MURST su richiesta dei rettori delle università, sui posti vacanti e previa delibera dei consigli di facoltà o dei consigli di dipartimento da adottarsi entro il mese di dicembre. Il MURST entro il successivo mese di gennaio emana il bando raggruppando nei singoli settori scientifico-disciplinari i concorsi richiesti dalle singole università. La mancata emissione del bando entro i termini predetti costituisce omissione di atti di ufficio.

3. Il concorso a professore associato è inteso a valutare l'idoneità scientifico-didattica, quello a professore ordinario è inteso a valutare la piena maturità scientifica.

4. L'idoneità ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario ha validità anche per l'anno accademico dall'approvazione della lista di cui all'articolo 5. Il soggetto che non venga chiamato da una facoltà nel periodo di validità della lista decade dalla conseguita idoneità e può presentarsi alla successiva selezione concorsuale.

5. Per ciascun settore scientifico-disciplinare di cui all'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, il bando indica il numero massimo di soggetti da selezionare in modo che la quantità complessiva degli idonei non sia comunque superiore a quella dei posti richiesti a concorso maggiorata del 30 per cento. La lista di cui all'articolo 5 può essere utilizzata anche per la copertura di posti resisi vacanti successivamente all'emanazione del

bando di concorso, durante l'anno accademico ad essa relativo.

Art. 3.

(Commissioni di concorso per professore di ruolo di prima fascia: professori ordinari)

1. Per la selezione degli idonei sono costituite, con decreto del Ministro, entro un mese dall'emanazione del bando per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni giudicatrici composte da cinque membri effettivi e cinque supplenti. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione è integrata da altri due componenti per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci sino a un massimo di nove commissari.

2. Con ordinanza del Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), sono disciplinate le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni dei componenti di cui al comma 1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di discipline comprese nei settori per i quali sono banditi i concorsi. Per la formazione di commissioni relative a settori scientifico-disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a venticinque, il bando di concorso indica, su parere del CUN, i settori affini i cui docenti partecipano con il solo elettorato attivo. Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso non sono in numero sufficiente per formare la commissione in quanto già membri di commissioni o non eleggibili viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei settori affini cui sia stato già attribuito l'elettorato attivo. Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno tre voti; a parità di voto prevale il più anziano del ruolo, a parità di ruolo il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo due preferenze.

3. Coloro che siano stati membri effettivi di commissioni giudicatrici per le ultime tornate di concorsi a posti di professore

universitario di ruolo di I fascia anche per altri settori scientifico-disciplinari non possono comunque far parte delle commissioni per le selezioni immediatamente successive. Non possono comunque far parte delle commissioni i componenti del CUN e coloro i quali facciano parte di commissioni per la verifica periodica dei ruoli di professore di ruolo o associato di cui all'articolo 6. Non possono inoltre far parte delle commissioni i professori collocati in aspettativa per qualsiasi titolo.

4. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro. Al professore più anziano di ruolo sono attribuite le funzioni di Presidente e a quelle meno anziano di ruolo le funzioni di Segretario.

5. I decreti di nomina delle commissioni giudicatrici stabiliscono anche la sede ove le commissione medesime debbano svolgere i lavori.

6. Nel termine improrogabile di trenta giorni dalla nomina il Presidente convoca gli altri componenti; nei successivi centocinquanta giorni la commissione deve ultimare i lavori. Qualora la commissione non concluda i lavori entro tale termine il Ministro, sentito il parere del CUN, provvede alla sostituzione di uno o più componenti effettivi con i supplenti ovvero avvia le procedure per la sostituzione dell'intera commissione. I componenti che risultino assenti, senza giustificato motivo, per due volte anche non consecutive, dalle riunioni della commissione decadono dalla carica e sono sostituiti con i membri supplenti.

7. Le commissioni sono tenute a formulare criteri di massima di valutazione dei titoli scientifici e dell'attività didattica e di ricerca. I criteri debbo essere chiusi in busta sigillata controfirmata da tutti i componenti effettivi e consegnata prima che abbia inizio l'esame dei titoli dei singoli candidati al Direttore amministrativo della sede universitaria ove si svolge il concorso. Il Direttore amministrativo provvede prima della conclusione del concorso a trasmettere la busta al CUN con i sigilli intatti ai fini della verifica.

8. Il giudizio della commissione verte sulla produzione scientifica sull'attività di-

dattica, sul *curriculum* e sulle attitudini professionali del candidato. I candidati sono tenuti ad inviare alla commissione il *curriculum*, attestati e documenti o quant'altro ritenuto utile alla formazione del giudizio, l'elenco completo delle pubblicazioni e copia della pubblicazioni più significative fino ad un numero massimo di venti. La valutazione deve articolarsi in una analitica e motivata illustrazione, suffragata da oggettivi riscontri, degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e della rilevanza degli altri titoli posseduti. Nella valutazione dei titoli scientifici la commissione deve attribuire rilievo preminente ad eventuali lavori pubblicati su riviste di valore scientifico riconosciuto in campo internazionale. L'attività didattica deve essere analiticamente considerata e valutata sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

9. Non possono partecipare ai concorsi per professore di ruolo di prima fascia candidati che siano già in servizio alla data di pubblicazione del bando con la qualifica di professore ordinario o straordinario.

Art. 4.

(Commissioni di concorso per professore di ruolo seconda fascia: professore associato)

1. Per la selezione degli idonei sono costituite con decreto del Ministro, entro un mese dall'emanazione del bando per ciascun settore scientifico-disciplinare, commissioni giudicatrici composte da cinque membri effettivi e da cinque supplenti.

2. Due membri effettivi e due di quelli da nominare per le surroghe devono appartenere alla fascia dei professori associati. I restanti membri debbono appartenere alla fascia dei professori ordinari. Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a sessanta la commissione è integrata da altri due componenti di cui uno appartenente alla fascia dei professori associati ed uno appartenente alla fascia dei professori ordinari per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci fino ad un massimo di nove commissari.

3. Con ordinanza del Ministro, sentito il CUN, sono disciplinate le operazioni relative allo svolgimento delle elezioni dei componenti di cui al comma 1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo ordinari ed associati per le rispettive fasce di appartenenza di discipline comprese nei settori per i quali sono banditi i concorsi. Per la formazione di commissioni relative a settori scientifico-disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a venticinque, il bando di concorso indica, su parere del CUN, i settori affini i cui docenti partecipano con il solo elettorato attivo. Se tuttavia i docenti delle discipline comprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso non sono in numero sufficiente per formare la commissione in quanto già membri di commissioni o non eleggibili viene attribuito anche l'elettorato passivo ai docenti dei settori affini cui sia stato già attribuito l'elettorato attivo. Per essere eletti è necessario avere ottenuto almeno tre voti; a parità di voto prevale il più anziano del ruolo, a parità di ruolo il più anziano di età. Ciascun elettore può indicare al massimo due preferenze.

4. Coloro che siano stati membri effettivi di commissioni giudicatrici per le ultime tornate di concorsi a posti di professore universitario di ruolo ordinari ed associati anche per altri settori scientifico-disciplinari non possono comunque far parte delle commissioni per le selezioni immediatamente successive. Non possono comunque far parte delle commissioni i componenti del CUN e coloro i quali abbiano in atto domanda di partecipazione ad un concorso a professore universitario o facciano parte di commissioni per la verifica periodica dei ruoli di professore ordinario o associato di cui all'articolo 6. Non possono inoltre far parte delle commissioni i professori collocati in aspettativa a qualsiasi titolo.

5. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro. Al professore ordinario più anziano di ruolo sono attribuite le funzioni di Presidente e al professore associato meno anziano di ruolo le funzioni di Segretario.

6. I decreti di nomina delle commissioni giudicatrici stabiliscono anche la sede ove le commissioni medesime debbano svolgere i lavori.

7. Nel termine improrogabile di trenta giorni dalla nomina il Presidente convoca gli altri componenti; nei successivi cento-cinquanta giorni la commissione deve ultimare i lavori. Qualora la commissione non concluda i lavori entro tale termine il Ministro, sentito il parere del CUN, provvede alla sostituzione di uno o più componenti effettivi con i supplenti ovvero avvia le procedure per la sostituzione dell'intera commissione. I componenti che risultino assenti senza giustificato motivo, per due volte anche non consecutive, dalle riunioni della commissione decadono dalla carica e sono sostituiti con i membri supplenti.

8. Le commissioni sono tenute a formulare criteri di massima di valutazione dei titoli scientifici e dell'attività didattica e di ricerca. I criteri debbono essere chiusi in busta sigillata controfirmata da tutti i componenti effettivi e consegnata prima che abbia inizio l'esame dei titoli dei singoli candidati al Direttore amministrativo della sede universitaria ove si svolge il concorso. Il Direttore amministrativo provvede prima della conclusione del concorso a trasmettere la busta al CUN con i sigilli intatti ai fini della verifica.

9. In una prima fase la valutazione della commissione verte sulla produzione scientifica, sull'attività didattica, sul *curriculum* e sulle attitudini professionali del candidato. I candidati sono tenuti ad inviare alla commissione il *curriculum*, attestati e documenti o quant'altro ritenuto utile alla formazione del giudizio, l'elenco completo delle pubblicazioni e copia delle pubblicazioni più significative fino ad un numero massimo di venti. La valutazione deve articolarsi in una analitica e motivata illustrazione, suffragata da oggettivi riscontri, degli elementi di originalità dei singoli lavori scientifici presentati e della rilevanza degli altri titoli posseduti. Nella valutazione dei titoli scientifici la commissione deve attribuire rilievo preminente ad eventuali lavori pubblicati su riviste di valore scientifico ri-

conosciuto in campo internazionale. L'attività didattica deve essere analiticamente considerata e valutata sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo. In base a tale valutazione la commissione ammette alle successive prove un numero di candidati non superiore al doppio del numero fattibile di idonei. Le prove successive consistono in una valutazione dei titoli, in una prova didattica ed eventualmente in una prova di capacità professionale, se prevista tra i criteri preliminarmente depositati dalla commissione.

10. Non possono partecipare ai concorsi per professore di ruolo di seconda fascia coloro che alla data del bando siano già in servizio come professori associati confermati e non confermati.

Art. 5.

(Lista pubblica nazionale)

1. Al termine dei lavori la Commissione deposita una relazione di maggioranza ed una di minoranza ove non sia stata raggiunta l'unanimità sui singoli candidati e redige una lista pubblica nazionale di soggetti idonei ad essere chiamati dalle facoltà a ricoprire posti di professori universitari. La lista, in ordine alfabetico, deve essere contenuta nel limite del numero massimo indicato dall'articolo 2 comma 5. L'iscrizione alla lista non dà alcun diritto all'iscrizione in ruolo. Il periodo di validità della lista, come dal precedente articolo 2 comma 4, è limitato all'anno accademico successivo a quello di pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con decreto del Ministro, su parere del CUN, previa verifica della legittimità dei criteri di massima e della regolarità degli atti concorsuali, le liste degli idonei sono approvate. L'approvazione può essere anche parziale allorchè eventuali rilievi concernano posizioni scindibili e non investano l'intero procedimento concorsuale.

3. Successivamente all'approvazione la lista pubblica nazionale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli idonei iscritti nella lista di cui al comma 1, che siano chiamati da una facoltà entro il periodo di validità, sono nominati professori universitari di ruolo con decreto del Ministro.

4. I candidati inseriti nella lista pubblica nazionale degli idonei devono inviare entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della stessa nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda di chiamata alla facoltà di loro scelta correlata dal *curriculum* e dall'elenco delle pubblicazioni.

5. La chiamata, preceduta dalla valutazione dei titoli dei candidati in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facoltà, è effettuata dal consiglio della facoltà interessata nella sua composizione ristretta ai soli professori di I fascia per la copertura dei ruoli di I fascia e nella sua composizione allargata ai professori di II fascia, per la copertura dei ruoli di II fascia.

Art. 6.

(Verifica periodica)

1. Le qualifiche dei professori ordinari e associati sono sottoposte a verifica quinquennale. I ricercatori vincitori di concorso sono sottoposti a verifica triennale per la conferma, per la prima volta; successivamente le verifiche sono anch'esse quinquennali. I professori ordinari e associati che non abbiano superato positivamente la suddetta verifica non potranno presentare per un quinquennio domanda per l'ottenimento di fondi da enti pubblici (Consiglio nazionale delle ricerche, MURST, Fondi universitari e amministrazioni locali), non potranno ricoprire funzioni di rettore, preside, presidente di consiglio di corso di laurea, direttore di dipartimento o istituto, di scuole di specializzazione, nè potranno essere membri di commissioni giudicatrici nei concorsi di professori o ricercatori universitari.

2. I ricercatori che non superino il giudizio di conferma o la verifica quinquennale decadono dal ruolo e possono essere trasferiti a domanda presso altre amministrazioni dello Stato.

3. La commissione per la verifica dell'attività dei professori ordinari di cui al comma 1 è unica per ciascun raggruppamento scientifico disciplinare concorsuale. Essa è costituita da dieci professori ordinari di cui cinque effettivi e cinque supplenti risultati confermati nell'ultimo quinquennio ed eletti secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 2. Essi non sono rieleggibili per la successiva commissione di verifica dell'attività. Il giudizio della commissione verterà sulla produzione scientifica e sull'attività didattica e sul *curriculum* nel quinquennio esaminato. Per quanto riguarda la valutazione dell'attività scientifica la commissione dovrà prioritariamente valutare le pubblicazioni comparse su riviste a carattere internazionale.

4. Nella prima applicazione della presente legge, e quale norma transitoria, la commissione sarà costituita da dieci professori ordinari di cui cinque effettivi e cinque supplenti con anzianità di ruolo di almeno dieci anni ed eletti dai professori ordinari dello stesso raggruppamento concorsuale o di raggruppamenti affini in analogia a quanto disposto nell'articolo 3, comma 2.

5. I commissari effettivi e supplenti eletti non sono sottoposti soltanto in quel quinquennio a verifica dell'attività.

6. La Commissione per la verifica dei professori associati è unica per ciascun raggruppamento scientifico disciplinare concorsuale. È costituita da sei professori ordinari, tre effettivi e tre supplenti, e quattro professori associati, due effettivi e due supplenti, risultati confermati nell'ultimo quinquennio ed eletti secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 3.

7. Nella prima applicazione della presente legge, e quale norma transitoria, la commissione sarà costituita da sei professori ordinari di cui tre effettivi e tre supplenti con anzianità di ruolo di almeno dieci anni ed eletti dai professori ordinari dello stesso raggruppamento concorsuale o di raggruppamenti affini in analogia a quanto disposto nell'articolo 3, comma 2, e quattro professori associati, due effettivi e due supplenti, con anzianità di ruolo di almeno cinque anni eletti tra i professori as-

sociati dello stesso raggruppamento concorsuale e di raggruppamenti affini in analogia a quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.

8. I commissari effettivi e supplenti eletti non sono sottoposti soltanto in quel quinquennio a verifica dell'attività.

9. La commissione per la verifica dell'attività dei ricercatori è costituita con decreto del Ministro in analogia a quanto disposto all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 7.

(Disposizioni finali)

1. I concorsi a posti di professore universitario di ruolo di I e di II fascia, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo le norme previste nei relativi bandi.